



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott.ssa	Presidente
Dott.ssa	Giudice
Dott.ssa	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45485 del ruolo generale degli
affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:

TRA

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Angelo TESORO per procura in
atti

RICORRENTE

E

1

rappresentata e difesa dall'Avv. per procura in atti

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Ciò posto, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1979 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà dei coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge.

Quanto alla figlia , essendo nelle more divenuta maggiorenne, è cessata la materia del contendere in merito al suo affidamento collocamento e frequentazione.

Quanto alla ex casa familiare sita in Roma via ' ne va confermata in via definitiva l'assegnazione al ricorrente, posto che con questi la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è rimasta a vivere.

Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la ! con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 1.6.2023, ha attestato di lavorare, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per una società di recupero credito, dall'aprile 2022, con successivi rinnovi contrattuali di cui l'ultimo scadente al 30.9.2023, percependo inizialmente un compenso lordo mensile di 830,00 euro, ridottosi, dall'1.6.2023, a 500,00 euro lordi, senza fornire alcun riscontro documentale del tipo di contratto e delle relative condizioni, economiche e non. Risulta, inoltre, titolare di azioni del controvalore di complessivi 4.300 euro circa al dicembre 2022 presso la Banca Popolare di Sondrio, di titoli azionari del controvalore di 3.500,00 euro circa al marzo 2023 presso Unicredit, di buoni postali del controvalore complessivo di 17.200 euro al dicembre 2022 (di cui l'ultimo, del valore di 11.500,00 euro, acquistato il 23.4.2022) e di titoli di Stato per un controvalore di circa 38.700 euro al 31.12.2021 (vedi documentazione depositata il 2.6.2023). Alla data del



31.12.2022 disponeva di un saldo pari a circa 15.000 euro sul conto corrente alla stessa intestato presso la Banca Popolare di Sondrio.

Il _____ ha invece attestato, con dichiarazione sostitutiva in data 2.5.2023, di essere titolare di investimenti finanziari per 274.200 euro circa e ha documentato redditi tratti dall'attività di tassista pari, al lordo dei contributi, a 12.600 euro nell'anno di imposta 2019, a 9.946 euro nell'anno di imposta 2020 (perciò di poco inferiori al periodo prepandemico) ed a 9.188 euro nell'anno di imposta 2021, i quali però risultano del tutto incongruenti rispetto agli esborsi annui per il mantenimento della moglie e della figlia, da soli superiori ai predetti redditi, esborsi al cui pagamento si è obbligato in sede di separazione consensuale evidentemente previa positiva valutazione della loro sostenibilità, deponendo perciò detto impegno economico per la disponibilità di maggiori entrate allo stesso parametrize ed idonee a sostenerlo. La dedotta incidenza su tali redditi della crisi pandemica, temporalmente circoscritta, deve peraltro ritenersi allo stato ampiamente superata. Ai redditi prodotti con l'attività di tassista vanno inoltre aggiunti i redditi ritraibili dall'appartamento in comproprietà con il fratello ove antecedentemente alla pandemia veniva esercitata una attività di "B & B" e nuovamente utilizzabile per tale attività, essendo il ricorrente ritornato a vivere con la figlia nella ex casa familiare in comproprietà dei coniugi al 50%, in sede di separazione assegnata alla moglie.

Ciò posto, in merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come *"lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare"*, *"frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c."* e costituenti *"l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio"*, hanno



riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere *"volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"* (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprendenti delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed individuale dell'altro coniuge, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.

Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio



economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22). Tale prerequisite fattuale nel caso di specie è senz'altro sussistente in ragione dei rispettivi redditi e patrimoni delle parti quali sopra emersi.

Ciò posto, va esclusa nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione meramente assistenziale, tenuto conto sia dell'attività lavorativa reperita dalla (che, in mancanza di prova contraria, deve presumersi proseguita), sia della possibilità di incrementare i redditi percepiti da tale attività (di cui non è stato fornito alcun riscontro documentale per consentirne la esatta quantificazione) spendendo nel mercato del lavoro i titoli posseduti (patente ed abilitazione) per l'esercizio dell'attività di conducente di taxi e di noleggio con conducente, sia degli investimenti detenuti, sia dell'assenza di oneri abitativi (vivendo la resistente con i genitori).

Per quanto attiene, invece, alla componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile richiesto, va rilevato che la circostanza che la in costanza di matrimonio abbia collaborato nell'attività di "bed & breakfast" gestita dal marito nella casa in comproprietà con il fratello, provvedendo ad effettuare le pulizie e al lavaggio della biancheria, come riferito dalla teste per aver visto personalmente la biancheria del "B & B" in casa della figlia), è stata sostanzialmente confermata dal in comparsa conclusionale, laddove ha ammesso che la moglie aveva aiutato *"all'occorrenza il marito a pulire la biancheria della casa vacanza"* e *"a volte, pulire le stanze"*. La circostanza, del pari riferita dalla suddetta teste, che la lavorasse nel contempo in uno studio medico deve inoltre ritenersi pacifica, avendo lo stesso ricorrente riferito dello svolgimento di tale attività per 14 anni. Le suddette due attività sono state svolte dalla resistente contemporaneamente all'accudimento della famiglia ed in particolare della figlia, da ritenersi del tutto verosimilmente in prevalenza gravante sulla madre, considerata la specifica attività svolta dal (tassista), soggetta a turni e da presumersi esercitata con modalità assorbenti, avuto riguardo ai redditi ritratti, tali da

consentirgli gli esborsi a cui si è obbligato in sede di separazione. Pertanto, considerato che l'impegno dedicato dalla [] alla cura della famiglia, in misura senz'altro prevalente rispetto al marito, le ha necessariamente imposto di reperire solo lavori compatibili con il limitato tempo residuo e perciò meno retribuiti, considerato il contributo fornito dalla stessa, mediante l'attività prestata all'interno e fuori dalle mura domestiche, alla realizzazione del patrimonio comune e individuale dell'altro - costituito sia dalla casa familiare in comproprietà (acquistata da entrambi in prospettiva dell'imminente matrimonio e dove hanno intrattenuto anche una breve convivenza prematrimoniale), sia dagli investimenti finanziari di cui risulta titolare il [] da ritenersi almeno in parte patrimonio comune, atteso che non v'è prova che essi costituiscano per l'intero l'esclusivo reimpiego del solo ricavato delle vendite di cespiti acquisiti *iure hereditario* (di cui alle denunce di successione nonché alle vendite immobiliari documentate, dalle quali non è evincibile l'esatto ricavato attribuito al ricorrente) e deponendo, invece, la cointestazione del portafoglio titoli ad entrambi i coniugi (risultante dall'estratto conto titoli al maggio 2019 allegato alla comparsa di costituzione depositata il 10.3.2021) per l'implicito riconoscimento dell'apporto fornito dalla [] a tali investimenti (apporto economico, pur limitatamente alle esigue entrate disponibili, e/o indiretto, mediante il lavoro prestato all'interno delle mura domestiche e nell'attività di "B & B") - considerato altresì che l'età della resistente (ultracinquantenne) è tale da non consentirle, ove pure riuscisse ad inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro a condizioni economicamente più vantaggiose, di beneficiare di una idonea posizione contributiva, va posto a carico del [] a far data dal passaggio in giudicato della statuizione sullo status divorzile, un assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa dell'importo di 300,00 euro mensili, da corrispondere alla [] entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Vanno confermati per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori relativi all'assegno dovuto alla [] quale contributo



al mantenimento della stessa stabilito in sede di separazione consensuale, di cui si ribadisce la congruità *ratione temporis*, atteso che sono stati adottati allorquando la resistente era del tutto priva di redditi, per consentirle di soddisfare le esigenze di vita (non limitate al solo aspetto abitativo) e considerate l'entità degli investimenti nella titolarità del [redacted] nonché la diversa natura, rispetto all'assegno divorzile, dell'assegno di mantenimento, tendenzialmente deputato a consentire al coniuge debole la conservazione del medesimo tenore di vita matrimoniale e su cui perciò non incidono i modesti successivi guadagni della beneficiaria a decorrere dall'aprile 2022.

Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia minore, dal cui versamento alla madre il padre è stato esonerato già con ordinanza del GI in data 2.11.2021, ribadito che non ricorrono più i presupposti che hanno giustificato inizialmente la conferma, con l'ordinanza presidenziale, del versamento alla madre, da parte del padre, di un assegno di mantenimento per la figlia ormai stabilmente convivente con lo stesso (domanda invero nemmeno reiterata dalla [redacted] in comparsa conclusionale), in quanto la figlia, dopo aver interrotto la frequentazione con la madre a seguito dell'accesa lite del luglio 2021 (come confermato dalla ragazza e non contestato dalle parti), si limita tuttora a frequentarla in media due pomeriggi a settimana, come riferito dal ricorrente in comparsa conclusionale e non contestato dalla madre, la quale ha inoltre reperito un'attività lavorativa ed è titolare di investimenti, va confermata la revoca, in via definitiva sin dall'agosto 2021 (mensilità immediatamente successiva a quella in cui si è interrotta la frequentazione tra la madre e la figlia), dell'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per la figlia, con conferma dell'obbligo del padre di provvedere solo in via diretta, dalla medesima data, all'integrale mantenimento ordinario della ragazza con lo stesso convivente, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori relativi al mantenimento della figlia di cui all'ordinanza presidenziale. A decorrere dall'aprile 2022, data del dedotto inizio dell'attività lavorativa reperita dalla [redacted] considerati i limitati redditi percepiti dalla



stessa quali allo stato emersi e considerato che la medesima concorre al soddisfacimento delle esigenze abitative della figlia mediante la propria quota di proprietà della ex casa familiare assegnata al _____, va posta a carico della madre la contribuzione alle spese straordinarie per la figlia, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, nella misura del 20%, ponendo la residua quota dell'80% a carico del padre (sino alla suddetta data tenuto a sostenere integralmente dette spese).

Stante la parziale reciproca soccombenza sulle domande economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite, eccezion fatta per quelle di CTU, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, siccome espletata nel comune precipuo interesse della figlia minore, come liquidate con provvedimento del GI in data 2.11.2021, da ritenersi integralmente satisfattivo in assenza di deposito di notula a saldo da parte del consulente.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile, così provvede:

- 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma da _____, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 00536, parte 2, serie A03, anno 2000);
- 2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- 3) assegna a _____ la ex casa familiare sita in Roma via Val _____
_____;
- 4) fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori relativi al mantenimento della figlia di cui all'ordinanza presidenziale, conferma la revoca, in via definitiva sin dall'agosto 2021, dell'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per la figlia, con obbligo del padre di provvedere solo in via diretta, dalla medesima data, all'integrale



mantenimento ordinario della figlia convivente e, a decorrere dall'aprile 2022, pone a carico della madre la contribuzione alle spese straordinarie per la figlia, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, nella misura del 20%, ponendo la residua quota dell'80% a carico del padre, sino alla suddetta data tenuto a sostenere integralmente dette spese;

5) pone a carico di [] a far data dal passaggio in giudicato della statuizione sullo status divorzile, un assegno divorzile dell'importo di 300,00 euro mensili, da corrispondere a [] entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, confermati per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori relativi all'assegno dovuto alla [] quale contributo al mantenimento della stessa, stabilito in sede di separazione consensuale;

6) dispone la compensazione delle spese di lite, eccezion fatta per quelle di CTU, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Roma, 26.9.2024

Il Giudice rel. est.

Il Presidente